



*Consolato Generale d'Italia
Zurigo*

Richiesta Pubblica di offerte per servizi Interinali

Offerta di prestazioni interinali 2022

Il Consolato Generale d'Italia a Zurigo con sede in Tödistrasse 65, di seguito denominato "Consolato Generale" rappresentato dal Console Generale Min. Plen. Gabriele Altana

1.1 Avendo la necessità di acquisire servizi di assistenza interinale, per l'aggiornamento delle banche dati dell'Ufficio anagrafico del Consolato Generale, di 3 unità di personale per un periodo di 9 settimane (324 ore ad unità) per un totale di 972 ore;

R I C H I E D E

1.2 all'offerente di presentare una proposta al Consolato Generale, di servizi da parte di n. 3 unità lavorative da adibire allo svolgimento di tutte le attività di back office dell'Ufficio Anagrafe - Stato Civile del Consolato Generale d'Italia di Zurigo.

1.3 Tali unità dovranno essere in grado di esprimersi correntemente nelle lingue della Federazione (Francese, Italiano, Tedesco) ed essere aduse ad utilizzare sistemi informatici delle più diffuse piattaforme di elaborazione dati

2.1 Tenuto conto del costo orario indicativo di CHF 40,00 all'ora e del numero di 972 ore complessive previste, l'importo delle offerte dovranno rientrare nella somma massima di CHF 38.880 (trentottomilaottocentoottanta/00) al netto delle imposte indirette.

2.2 L'importo indicato nelle offerte, non soggetto a revisione sarà il corrispettivo globale dovuto per tutte le attività necessarie alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni.

2.3 Il Contraente non potrà esigere dal Consolato Generale, per le prestazioni oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, il Contraente si dovrà ritenere soddisfatto di ogni sua pretesa.

Le condizioni da osservare saranno le seguenti:

- 1 il personale messo a disposizione del Consolato Generale sarà considerato personale a prestito, vincolato esclusivamente al Contraente da un contratto di lavoro e pertanto sia il salario che gli oneri sociali (assegni familiari, vacanze, assicurazione infortuni, perdita di salario in caso di malattia, cassa pensioni ecc.) del lavoratore temporaneo saranno a carico del Contraente medesimo;
- 2 il contratto di lavoro inizia nel mese di Dicembre e si concluderà al raggiungimento di 972 ore lavorative, e comunque non oltre il 28 febbraio 2023 ; spetterà al Consolato Generale verificare l'idoneità dei lavoratori temporanei proposti dal Contraente, previo colloquio;

- 3 l' idoneità sarà verificata durante le prime quattro ore di lavoro e, nel caso in cui l' esito della prova sia negativo, il Consolato Generale si riserverà il diritto di non accettare i lavoratori temporanei senza che ne risulti un qualsivoglia onere finanziario. Il Contraente s' impegnerà quindi a presentare – appena possibile – altri lavoratori temporanei, che saranno nuovamente sottoposti ad accertamento di idoneità secondo le modalità sopra indicate;
- 4 in caso di ritardo nel fornire operatori adeguati, il Consolato potrà applicare a carico del Contraente una penalità pecuniaria pari all' 0,5% dell' importo complessivo per ogni giorno di mora maturata. Se il ritardo dovesse superare i 3 giorni di calendario, il Consolato Generale avrà il diritto di rescindere l' obbligazione e far eseguire ad altri le prestazioni lavorative temporanee;
- 5 i lavoratori temporanei che saranno messi a disposizione dal Consolato Generale si dovranno impegnare, per quanto concernerà l' esecuzione del lavoro loro assegnato, ad attenersi strettamente alle istruzioni impartite dal Consolato Generale, in particolare alla riservatezza di tutti i dati e le nozioni che verranno a loro conoscenza. Essi saranno tenuti ad eseguire il loro lavoro con cura e serietà, secondo le prescrizioni in uso nella professione, e dovranno inoltre rispettare l' ordinamento del Consolato Generale stesso;
- 6 il Contraente assumerà in proprio ogni responsabilità in merito a danni a persone o cose eventualmente arrecati dal suo personale temporaneo durante l' espletamento del servizio presso questa sede consolare;
- 7 il Contraente si farà garante della riservatezza con la quale i lavoratori temporanei tratteranno i dati da loro visionati ed elaborati nell' espletamento del servizio presso il Consolato Generale;
- 8 nello svolgere l' incarico, il Contraente dovrà uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, ai patti concordati ed a quanto stabilito dalla vigente legislazione svizzera. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria venisse meno a tali patti, non rispettasse la legislazione vigente in Svizzera e si dimostrasse incapace di eseguire le previsioni della presente richiesta, il Consolato Generale avrà la facoltà di provvedere all' esecuzione dei lavori a rischio e pericolo della ditta e di rescindere l' accordo mediante semplice denuncia, nonché il diritto di pretendere dalla ditta il risarcimento di eventuali danni e della maggiore spesa che dovesse eventualmente affrontare per far eseguire l' accordo proposto;
- 9 il Contraente emetterà fattura per le ore effettivamente lavorate e risultanti da apposito prospetto che dovrà essere sottoscritto da un funzionario del Consolato Generale. Nessun compenso potrà essere pagato per prestazioni non riconosciute dal Consolato Generale o svolte oltre il suddetto limite orario;
- 10 il pagamento da parte del Consolato Generale sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previo accertamento della regolarità della stessa;
- 11 si ribadisce che nessun rapporto di lavoro può sorgere tra il Consolato Generale ed il personale a prestito, essendo il Contraente l' unica controparte riconosciuta dal Consolato Generale;

3.1 Le prestazioni Programmate in esito alla presente offerta dovranno avere inizio a dicembre 2022 e concludersi al raggiungimento del monte ore lavorativo e comunque non oltre il 28 febbraio 2023. In ogni modo alla scadenza saranno pagate esclusivamente le ore effettivamente lavorate.

3.2 L'incarico scadrà nel termine sopra indicato, senza necessità di disdetta da parte del Consolato Generale. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

4.1 Il contratto non potrà essere ceduto a terzi ed è vietato il subappalto.

4.2 Il Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonché delle indicazioni impartite dal Consolato Generale.

4.3 Se in corso di esecuzione si renderà necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, il Consolato Generale potrà imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella presente offerta. In tale caso il Contraente non potrà far valere l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto.

4.4 La violazione delle disposizioni delle disposizioni indicate nella presente offerta da parte del Contraente saranno considerate grave inadempimento e giusta causa di risoluzione contrattuale.

5.1 Il Contraente indicherà un conto corrente bancario su cui il Consolato Generale effettuerà i pagamenti. Il Consolato Generale non effettuerà pagamenti con modalità diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.

5.2 Nelle fatture dovrà essere indicato il codice specifico che verrà segnalato dal Consolato Generale “

5.3 Il pagamento avverrà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata la regolare esecuzione.

6.1 Il responsabile unico del procedimento è il Min Plen. Gabriele ALTANA, Console Generale d'Italia a Zurigo

7.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal contratto/lettera di incarico che verrà stipulato comporterà, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

7.2 Qualora il Contraente non ottemperasse, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nella lettera d'incarico, il Consolato Generale contesterà per iscritto l'inadempimento, impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrà provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei termini indicati, sarà applicata la penale prevista nel paragrafo 7.1.

7.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonereranno in nessun caso il Contraente dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.

7.4 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiungesse il dieci per cento dell'importo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergessero inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Consolato Generale, il Consolato Generale potrà risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserverà il diritto di agire per il risarcimento del danno. Il Contraente rimborserà inoltre al Consolato Generale l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Consolato Generale per far eseguire ad altri la prestazione.

8.1 Il Consolato Generale potrà risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso se:

- a) il contratto subirà una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
- b) il Contraente si trovasse in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE;

- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati UE e della direttiva 2014/24/UE;
- d) si verificasse uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti dalla presente offerta o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla legge applicabile al contratto stipulato.

9.2 Il Consolato Generale potrà recedere dal contratto anche se ne sia stata iniziata l'esecuzione, dandone comunicazione scritta al Contraente con almeno cinque giorni di anticipo. In tale caso, il Consolato Generale rimborserà al Contraente il corrispettivo delle prestazioni correttamente eseguite e acquisite dal Consolato Generale, nonché le spese ragionevolmente già sostenute in vista dello svolgimento delle prestazioni non ancora eseguite.

9.1 Il Contraente assumerà ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Consolato Generale in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione. Il Contraente si impegnerà a garantire la confidenzialità delle informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente contratto.

9.2 Il Contraente ed il Consolato Generale saranno responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

9.3 Le obbligazioni assunte dal Contraente in esito alla presente offerta non configureranno in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Consolato Generale e il personale che sarà utilizzato dal Contraente, né daranno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Consolato Generale al di fuori di quanto qui espressamente previsto. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le attività previste nel contratto esito della presente offerta, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attività. Il Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale che a qualsiasi titolo verrà impiegato.

10.1 Nessuna clausola del contratto da redigersi potrà essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Consolato Generale dal diritto internazionale.

10.2 La presente offerta ed il conseguente contratto sono regolati dalla normativa locale in materia di contratti salva la compatibilità con il D. M. n. 192 del 2.11.2017 (disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero). Per le controversie sarà competente il foro di Zurigo.

10.3 Il presente documento contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Consolato Generale e del Contraente e potrà essere modificato unicamente con un altro atto avente la medesima forma, restando esclusa qualsiasi altra modalità di modifica contrattuale.

Le offerte, con specifica indicazione di aver letto ed accettato integralmente le previsioni del presente bando, dovranno giungere improrogabilmente in forma scritta entro il giorno 28 novembre prossimo, all'indirizzo indicato in epigrafe citando sulla busta: *Offerta di prestazioni interinali 2022*, o tramite e mail accompagnata da fotocopia di un valido documento del sottoscrittore al seguente indirizzo amministrazione.zurigo@esteri.it citando in oggetto: *Offerta di prestazioni interinali 2022*
Zurigo,